

ARo⁴ B³ ecc¹ etc

Statuto

no N 42732/14112.

TITOLO I

STRUTTURA E ATTIVITÀ DEL CONSORZIO "RENOILS"

Art.1.

Costituzione del Consorzio

1. E' costituito il consorzio degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti "RenOils", di seguito denominato "Consorzio", ai sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ed opera su tutto il Territorio nazionale al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
3. Il Consorzio opera in posizione alternativa rispetto al CONCE, costituito ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e agli altri sistemi di gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, senza limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, il diritto alla libertà d'iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio.

Art.2.

Sede e durata

✓

2010/10

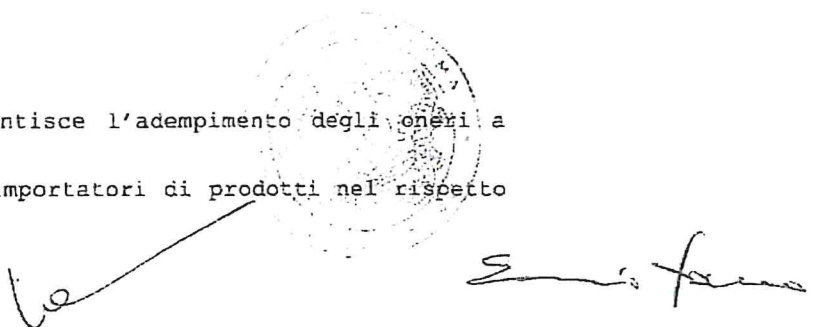
1. Il Consorzio ha sede legale e operativa nel Comune di Roma.
Un'ulteriore sede operativa può essere costituita nel Comune di Milano. Lo spostamento delle suddette sedi nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.
2. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.
3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.
4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Art.3

Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri e dei principi di responsabilità estesa del produttore individuati agli articoli 178-bis, 178-ter e 237 del medesimo decreto legislativo.

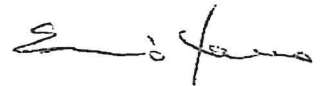
1-bis. Il Consorzio garantisce l'adempimento degli oneri a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'S. Fama'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza. Il Consorzio si adopera affinché i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i sistemi di ritiro e di raccolta differenziata e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. RenOils rende disponibili le informazioni riguardo la proprietà e i membri del Consorzio, nonché riguardo ai contributi ambientali applicati, nonché riguardo alle eventuali procedure di selezione dei gestori di rifiuti garantendo in ogni caso il rispetto delle disposizioni normative sulla tutela della riservatezza personale, industriale e commerciale. Il Consorzio garantisce la continuità degli eventuali servizi di gestione dei rifiuti nell'anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad esso applicabili.

2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge i seguenti compiti:

- a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi



vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione o il recupero;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) promuove l'innalzamento della qualità della vita, la tutela dell'ambiente e la tutela della salute.

3. Il Consorzio, per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'S. P.' or similar. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a date.

ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorzio può:

- a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
- b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;
- c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5;
- d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attività di raccolta differenziata;
- e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;
- f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali.

he

Emi-fa

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

- a) il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- b) Regioni, Comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
- c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
- d) i soggetti di cui all'art. 233, commi 1 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per lo Sviluppo

Economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto.

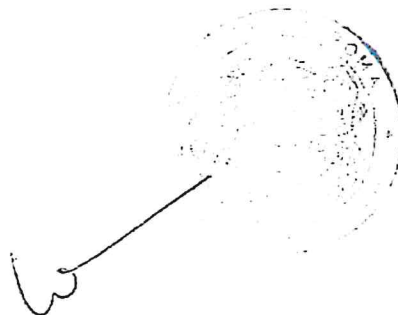
8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

9. E' fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonché dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II

I CONSORZIATI

Art.4



I consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

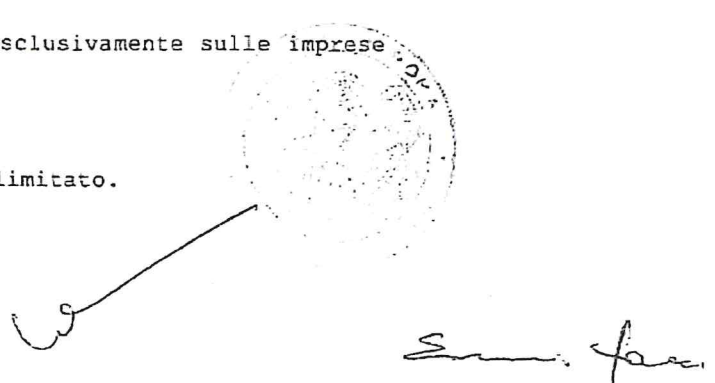
- a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi Vegetali ed animali esausti;
- b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
- d) eventualmente, le imprese di cui all'art.233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art.26. La presente disposizione si applica anche in caso di società controllate e collegate.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali Associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

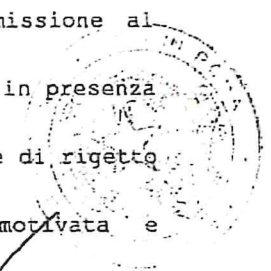
4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art.5

A handwritten signature is written in the bottom right corner. Above it is a circular stamp, likely an official seal, with some illegible text inside. A line is drawn from the signature towards the stamp.

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.
2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello Statuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.
5. L'Assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su proposta dal Consiglio di Amministrazione.
6. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di uno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui all'art. 4 dello Statuto, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata e



deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 6.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica.

2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4, sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate in apposito regolamento adottato ai sensi del successivo art. 26 ed in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

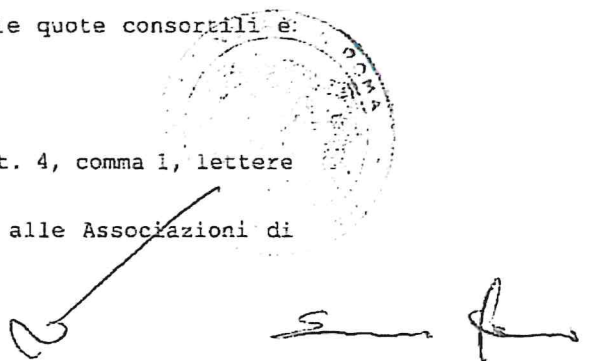
3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al Singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'Assemblea.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, contestualmente ad esso, nonché in caso di fusione e scissione.

In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

5. Le quote delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettere

a) b) e c) d) possono essere assegnate alle Associazioni di

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Below it, there are several handwritten signatures and marks, including a large checkmark-like symbol and two distinct cursive signatures.

categoria partecipanti al Consorzio.

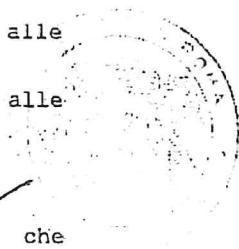
Art.7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;
- b) concorrere alla costituzione del Fondo Consortile;
- c) sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- d) trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.
- f) non assumere iniziative di comunicazione esterna che



A circular stamp, likely the official seal of the Consorzio, is positioned to the right of the text. Below it, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Enrico Ferrara'.

possano avere risvolti negativi sugli interessi e l'attività del Consorzio, senza un preventivo coordinamento con il Consiglio di amministrazione o con la categoria di appartenenza;

g) versare le quote di partecipazione secondo le modalità ed i termini fissati dal Consorzio.

3. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Consorzio l'utilizzo strumentale della struttura per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.

Art.8.

Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 24, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto

A handwritten signature is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'S. S. S. S. S.' followed by a flourish. The stamp is partially obscured by the signature.

pagamento della sanzione comminata.

Art.9.

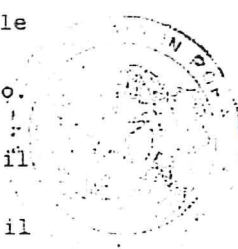
Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione

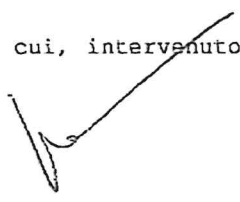
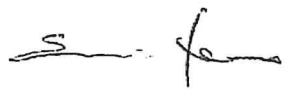
1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

- a) cessazione dell'attività;
- b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;
- c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;
- d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il Territorio nazionale ai sensi del comma 9, art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) adesione al CONOE ai sensi del comma 1 dell'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ad una struttura alternativa costituita ai sensi del comma 9 dell'art. 233 del medesimo decreto legislativo.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il



riconoscimento del sistema autonomo di gestione e
l'adeguamento allo statuto-tipo dello statuto CONOE, il
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ne
accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al
Consorzio.

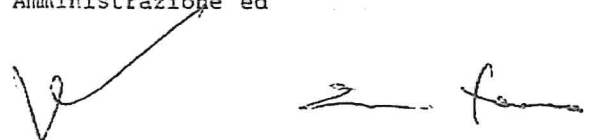
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni
contratti nei confronti del Consorzio pro-quota, in ragione
del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione
dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

- a) abbia perso i requisiti di ammissione;
- b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino
la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più
partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile;
- c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai
sensi dell'art. 26;
- d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere
previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui
all'art. 26 per i casi in cui il consorziato si renda
responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla
sua partecipazione al Consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed



A handwritten signature is written over the text of point 7. To the right of the signature is a circular stamp, partially legible, which appears to contain the text 'IN 2' and some illegible characters.

approvata dall'Assemblea del Consorzio, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

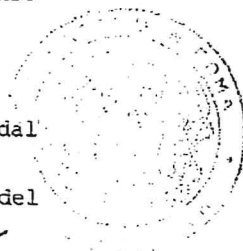
TITOLO III

Fondo consortile, Fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio

Art.10.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del Fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del Fondo consortile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
3. La quota di Fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'Assemblea.
4. Il Fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contributo ambientale, previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, può



essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma è reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

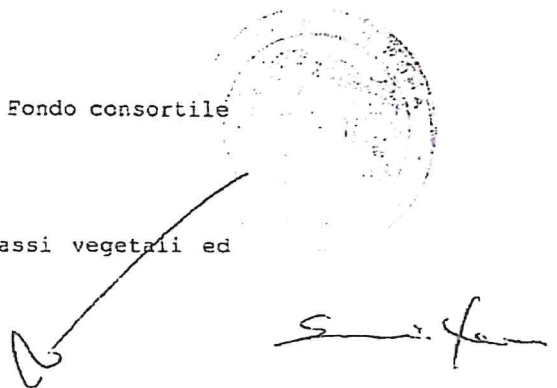
5. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di Fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione del Fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

Art.11.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

- a) le quote di partecipazione consortili;
- b) i proventi delle attività svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto;
- c) i proventi della gestione patrimoniale del Fondo consortile con le modalità indicate all'art.10;
- d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed

A circular official stamp, likely from a notary or legal office, is positioned to the right of the list. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'S. M. Fan'.

animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del Consiglio di Amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio e secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma 4, del d.lgs n. 152/2006 nelle parti applicabili

e) eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

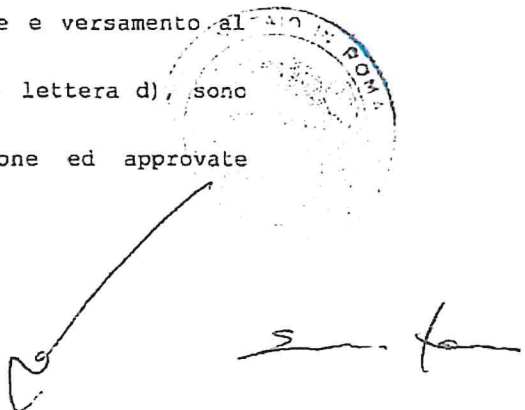
f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;

g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 10, comma 4;

1-bis. Il Consorzio impiega il contributo ambientale altresì per accrescere l'efficienza della filiera, mediante attività di ricerca scientifica applicata allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti.

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d), sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea.

Art.12



Rilevazione dei quantitativi

1. I criteri per la rilevazione e la comunicazione dei quantitativi della raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti sono individuati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ORGANI

Art.13.

Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio:

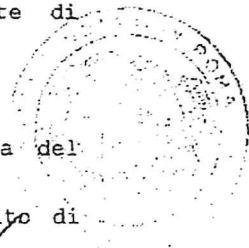
- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente e quattro Vicepresidenti;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti/collegio sindacale.

Art.14.

Composizione e rappresentanza in Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle



Handwritten signature and a large checkmark.

deleghe possedute dal singolo partecipante è limitato a due.

I consorziati possono partecipare all'Assemblea tramite la propria associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, nella persona del legale rappresentante di quest'ultima o di un suo delegato. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola Assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale e ai dipendenti del Consorzio.

4. La partecipazione all'Assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del Consorzio, alle Istituzioni ed Enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

Art.15.

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su mandato

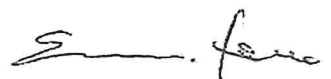


✓

del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, oppure sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio d'Amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 3. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'Assemblea.

2. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale entro dieci giorni dalla stessa.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano nazionale "Corriere della Sera", almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea; in alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica certificata



almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (cioè la sede del Consorzio o altrove purché in Italia), della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

4. L'Assemblea può inoltre tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il Presidente e il Segretario possono non trovarsi nel medesimo luogo.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

6. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

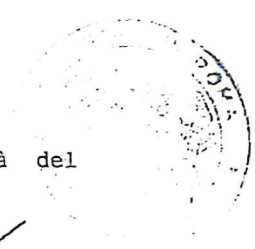
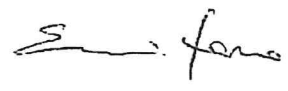
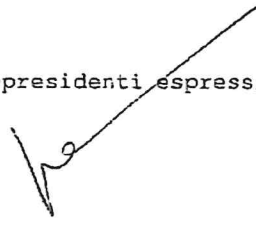
Art.16.

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;

b) nomina il Presidente e i quattro Vicepresidenti espressione



di ciascuna categoria di cui all'articolo 4 comma 1;

c) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;

d) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti/ collegio dei sindaci e ne determina i compensi;

e) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 60 giorni dall'approvazione ai sensi dell'art.233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152;

f) ratifica l'ammissione di nuovi consorziati disposta dal Consiglio di Amministrazione;

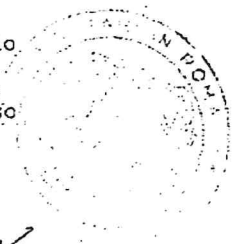
g) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti;

h) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

i) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

j) determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce la ripartizione delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati;

k) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,



✓ *[Signature]*

comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

l) ferma restando la gratuità delle cariche sociali, finalizzata alla corretta e trasparente gestione del Consorzio, può, se necessario, deliberare circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente e circa l'eventuale indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale;

m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;

n) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che

rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega. Il numero delle deleghe possedute può essere al massimo di due per singolo consorziato. I consorziati possono partecipare all'Assemblea tramite la propria associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, nella persona del legale rappresentante.

Art.17.

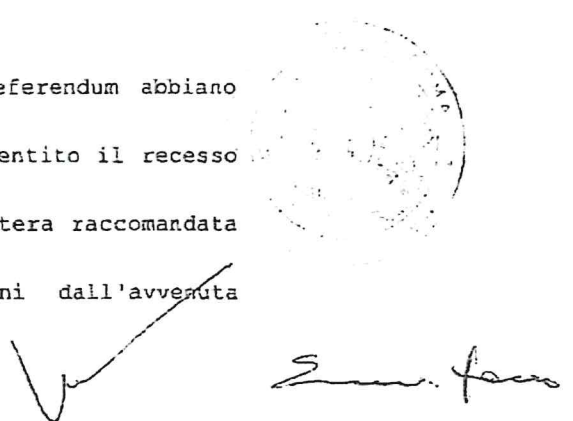
Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

In casi particolari, il Consiglio di Amministrazione può sottoporre ai soci le modificazioni statutarie mediante referendum tra gli stessi. In tal caso le modifiche sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modifiche approvate è consentito il recesso ai sensi dell'art 9, da notificare con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta



comunicazione delle modifiche stesse;

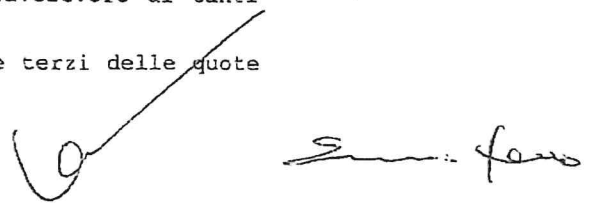
b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalità della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pagate le passività, in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in conformità alla normativa applicabile;

c) sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in partecipazioni in società esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote consortili

3. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti tre quarti delle quote consortili e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote



di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni dello Statuto.

4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

Art.18.

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero di quote di cui è titolare, ad ogni singolo consorziato potranno essere affidate al massimo due deleghe. Con il regolamento di cui all'art. 26 sono determinate le modalità operative ed i sistemi di voto.

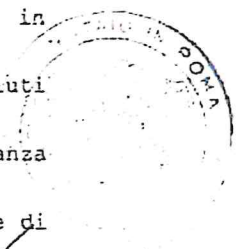
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art.7.

Art.19.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, e da almeno 4 membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. A parte il Presidente, il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori dei rifiuti e delle materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art.6, comma



✓ *San. fano*

1 del presente statuto.

3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.

Art.20.

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, con possibilità di ulteriore rielezione solo dopo la vacatio di almeno un mandato. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, su indicazione di questa, con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei conti/il collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'art. 19, comma

2.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica

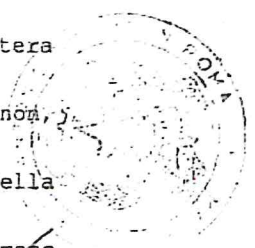
convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

Il Consigliere di Amministrazione decade automaticamente qualora lo richieda espressamente la singola categoria di cui all'art.4 comma 1, che lo ha designato. In tal caso troverà applicazione il comma 2 del presente articolo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno



✓ S. f.

due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide se presenti almeno la metà dei componenti. Il quorum costitutivo si intende relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia.

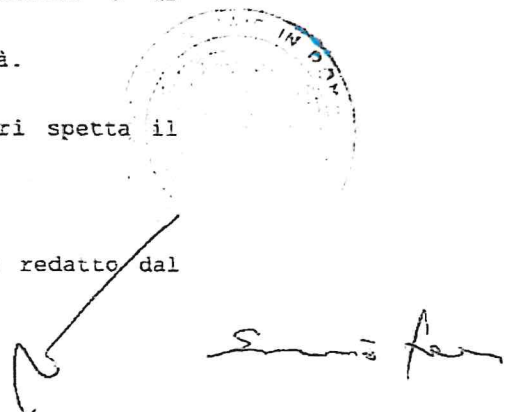
Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono inoltre tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il Presidente e il Segretario possono non trovarsi nel medesimo luogo.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente più anziano d'età.

11. Se deliberato dall'Assemblea, ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal



segretario del Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale.

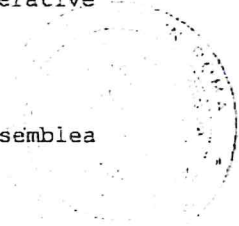
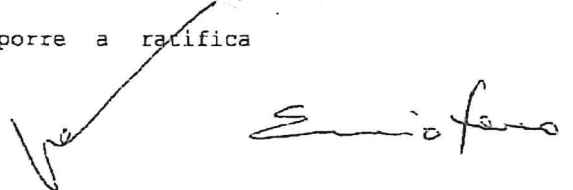
Art.21.

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'Assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Spetta segnatamente al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al Presidente o ai Vicepresidenti;
- b) dare mandato al presidente di convocare l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- c) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica

Assembleare;

d) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;

e) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché la relazione tecnica illustrativa;

f) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;

g) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

h) adottare il programma annuale e pluriennale di attività e di investimenti;

i) sottoporre all'Assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazione regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

j) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art.3 del presente statuto;

k) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni



genere inerenti all'attività consortile, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente Statuto;

l) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, determinare l'organico del Consorzio e le modalità di gestione amministrativa interna;

m) vagliare le richieste di ammissione al Consorzio, motivando quelle respinte ai sensi dell'art.5;

n) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art.9;

o) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art.7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.26;

p) autorizzare il presidente o i vicepresidenti a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

q) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

r) proporre al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla base della documentazione tecnica presentata ai sensi

A handwritten signature in dark ink is located at the bottom right of the page. To its left is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain the text "SISTEMA DI CREDITO".

dell'art. 233, comma 11 del medesimo decreto legislativo. Le modalità di utilizzo delle somme provenienti dal contributo ambientale, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

s) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall'Assemblea;

t) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento del contributo di cui all'art. 11, comma, comma 1, lettera d) e all'art.10, comma 1;

u) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art.3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;

v) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;

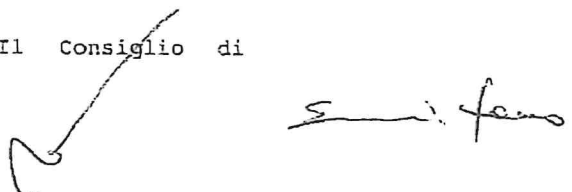
w) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito della stessa città;

3. Il Consiglio di Amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al presidente e al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di



The block contains a large handwritten checkmark and a signature, likely indicating approval or completion of the document.

Amministrazione può altresì affidare al Presidente o ai Vicepresidenti o al Direttore Generale, laddove previsto, specifici incarichi. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

5. Non può essere oggetto di delega la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art.22.

Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente e i Vicepresidenti sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato oltre quello di nomina.

2. Qualora il Presidente cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo Presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) ha la firma sociale;

c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

d) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e



Handwritten signature and a checkmark.

dell'Assemblea;

e) attua le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;

g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

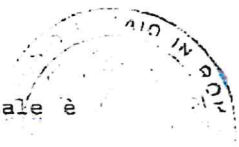
4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente più anziano di età.

5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale

1. Il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale è costituito da un minimo di due ad un massimo di tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica



[Handwritten signature]

e uno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Anche gli altri membri sono eletti dall'Assemblea.

2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

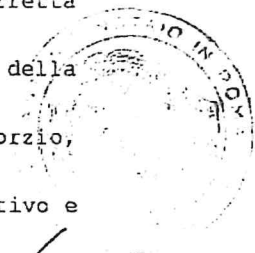
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica. Il revisore/sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori/sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

funzionamento e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo;

c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.

6. I revisori/sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art.20, comma 8.

8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.

TITOLO V

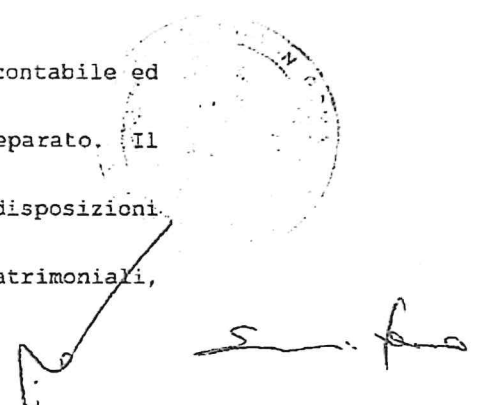
Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

Art.24.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali,

A circular stamp is visible in the lower right area of the page, partially overlapping the text of the second paragraph. Below the stamp, there is a handwritten signature that appears to be 'S. f.'.

economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente, è accompagnato da:

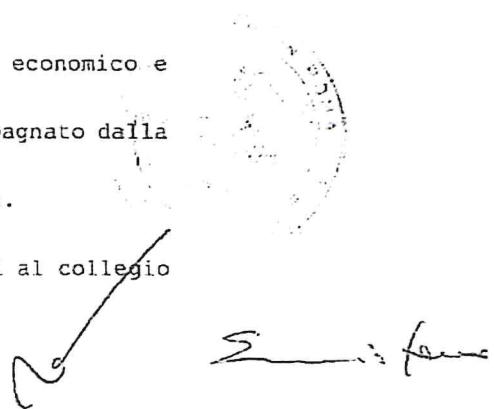
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finchè sia approvato il bilancio consuntivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio

A handwritten signature in dark ink is located at the bottom right of the page. To its left is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some text or a logo.

dei revisori/collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea o del Consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione.

8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese del Made in Italy entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

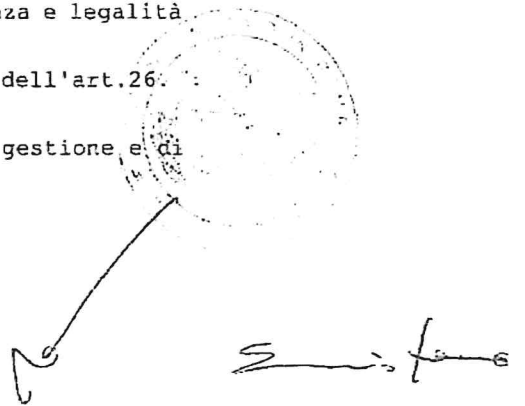
9. Cve i Ministeri formulino rilievi, l'Assemblea o il Consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati

10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

11. Le norme specifiche di Amministrazione, finanza e legalità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

12. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate.

Art. 25.



A circular official stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of paragraph 12. Below the stamp, there is a handwritten signature that appears to be 'S. f. e'. A handwritten checkmark is visible to the left of the signature.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

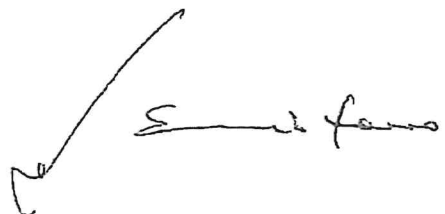
1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art.6.

3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. Il Consorzio assolve annualmente agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 237, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA.

4. Ai sensi dell'art. 178-ter, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152/2006, RenOils garantisce la comunicazione delle informazioni disponibili relative ai prodotti immessi sul mercato nonché dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti rappresentati da oli e grassi animali e vegetali esausti.

Art.26.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be "S. de Fano". The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Regolamenti consortili

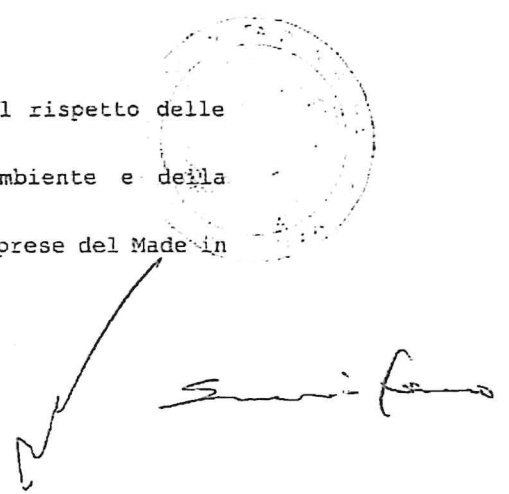
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art.27.

Scioglimento anticipato

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, in conformità alle norme applicabili.

Art.28.

A circular official stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 28. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink. A long, thin, curved line extends from the signature area towards the bottom left of the page.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

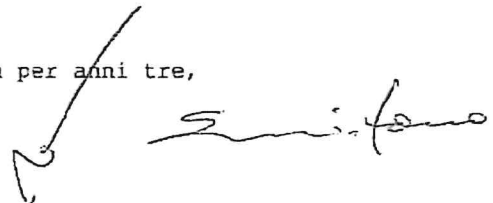
2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consorziali, il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art.29.

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza è un organo monocratico. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di vigilanza. Il componente dell'Organismo è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, il componente può essere sia interno sia esterno al Consorzio purché privo di compiti operativi.

2. Il componente dell'Organismo resta in carica per anni tre,

A handwritten signature, possibly "Eni-fano", is written over a circular stamp. The stamp is partially legible and appears to be an official seal.

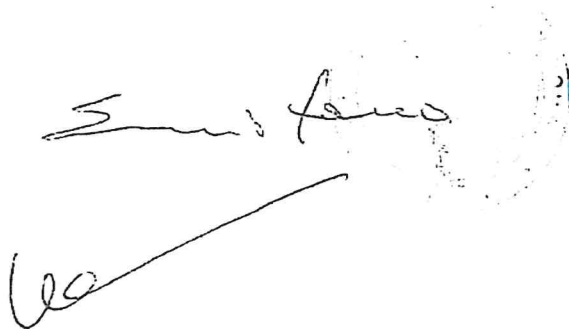
rinnovabili. In ogni caso il componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.30.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

The block contains a handwritten signature in blue ink, which appears to be "S. Fano". Below the signature is a large, bold checkmark, also drawn in blue ink. To the right of the signature, there is a faint, circular official stamp, likely from a notary or legal office, though its details are not clearly legible.